

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **172/1976** (ECLI:IT:COST:1976:172)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **REALE N.**

Camera di Consiglio del **20/05/1976**; Decisione del **12/07/1976**

Deposito del **14/07/1976**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8441**

Atti decisi:

N. 172

SENTENZA 12 LUGLIO 1976

Deposito in cancelleria: 14 luglio 1976.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 191 del 21 luglio 1976.

Pres. ROSSI - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 502 e 503 del codice di procedura

penale, promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1974 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Santoro Onofrio ed altra, iscritta al n. 498 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 del 15 gennaio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1976 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto in fatto:

Nel corso di procedimento penale a carico di Santoro Onofrio e Di Giglio Lucia il tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 24 settembre 1974, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 502 e 503 del codice di procedura penale sotto il profilo che essi consentirebbero che il sommario interrogatorio dell'arrestato, previsto dall'art. 502 del codice di procedura penale, possa aver luogo anche senza l'assistenza del difensore.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata il 15 gennaio 1975 nel n. 14 della Gazzetta Ufficiale. Non vi è stata, però, costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto:

1. - L'art. 502 del codice di procedura penale nel disciplinare i casi e i modi del giudizio direttissimo prevede, fra l'altro, che il Procuratore della Repubblica interroghi sommariamente l'imputato in istato di detenzione prima di farlo condurre alla presenza del giudice. Il successivo art. 503 stabilisce poi che nel giudizio direttissimo, se l'imputato non sceglie subito un difensore, questi è nominato dal pubblico ministero nel primo atto del procedimento e, se ciò non è avvenuto, dal Presidente prima dell'apertura del dibattimento.

Il tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe prospetta il dubbio che la disciplina risultante dalle disposizioni sopra richiamate, consentendo che il sommario interrogatorio dell'imputato di cui all'art. 502 del codice di procedura penale possa aver luogo anche senza l'assistenza del difensore, violi l'art. 24, comma secondo, Cost. che garantisce l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento. Secondo il giudice a quo, la mancata assistenza del difensore si risolverebbe in un'effettiva e concreta lesione del diritto di difesa dell'imputato in un momento cruciale e relevantissimo che neanche la specialità del rito potrebbe giustificare; lesione resa ancor più grave dal fatto che a seguito delle modifiche apportate con l'art. 3 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99 (convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220) l'imputato detenuto può rimanere sprovvisto di difensore anche per un periodo di dieci giorni.

2. - Occorre premettere che con sentenza n. 171 del 1972 questa Corte, nell'affrontare la stessa questione, ha ritenuto di dover escludere ogni contrasto tra le norme impugnate e l'art. 24 della Costituzione, sul presupposto che una interpretazione sistematica di dette norme, compiuta tenendosi conto della loro necessaria connessione con le altre disposizioni concernenti l'interrogatorio dell'imputato, consentisse di affermare che il difensore avesse il diritto di assistere anche all'interrogatorio sommario previsto dall'art. 502 del codice di procedura penale. In tal modo interpretati gli artt. 502 e 503 avrebbero potuto così come formulati permanere nel sistema in piena armonia con la Costituzione.

3. - Senonché la giurisprudenza ordinaria, ed in particolar modo quella della Corte di cassazione, non ha acceduto a tale interpretazione ed ha continuato a ritenere che, avuto riguardo al tenore letterale delle norme impugnate, alle peculiari caratteristiche del giudizio direttissimo e alle finalità del sommario interrogatorio previsto dall'art. 502 del codice di procedura penale (il quale non sarebbe diretto alla contestazione dell'accusa e a ricevere l'eventuale confessione di reità ma alla identificazione del soggetto e al controllo della legittimità dell'arresto), l'omissione del preventivo avviso al difensore dell'imputato, conseguendone eventualmente l'assenza del difensore, non determini la nullità del detto interrogatorio.

Ma non v'ha dubbio che, in tal modo interpretate e applicate, le disposizioni impugnate vengono a porsi in insanabile contrasto col precetto enunciato nell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Per convincersene, basta riportarsi alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il diritto di difesa, che è in primo luogo garanzia di contraddittorio e di assistenza tecnico-professionale (sent. n. 190 del 1970), pur potendo variamente atteggiarsi in funzione delle peculiari caratteristiche dei singoli procedimenti, deve tuttavia essere disciplinato dalla legge in modo che ne riescano assicurati lo scopo e la funzione (sent. n. 55 del 1971 e n. 255 del 1974). Di qui la necessità che in occasione di un atto di grande rilievo quale l'interrogatorio, l'imputato abbia la possibilità di essere assistito dal difensore che per la sua preparazione tecnico-professionale più di lui è in grado di avvertire la necessità di opportuni chiarimenti a difesa (sent. n. 190 del 1970). Necessità che sussiste anche nell'ipotesi contemplata dall'art. 502 c.p.p., dal momento che anche in tal caso l'interrogatorio viene in considerazione quale strumento di difesa offerto alla persona su cui incombe l'alea di un giudizio immediato.

Quanto ai rilievi circa l'incompatibilità con i modi ed i tempi del rito direttissimo dell'espletamento delle formalità relative alla nomina, all'avviso e all'intervento del difensore, prima del sommario interrogatorio previsto dall'art. 502 c.p.p., è sufficiente osservare che a seguito delle modifiche apportate con il d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220 (e quindi entrate in vigore prima degli atti processuali che hanno dato luogo alla ordinanza di rimessione), il procedimento direttissimo ha perduto in gran parte, anche in confronto dell'imputato detenuto, i caratteri di immediatezza e di celerità che originariamente gli erano propri: infatti, non solo il termine per la presentazione in giudizio dell'arrestato è stato portato da cinque a dieci giorni ma si è introdotta, altresì, la possibilità di procedere a giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, anche nei confronti di persone arrestate a seguito di ordine di cattura emesso entro il trentesimo giorno dal commesso reato.

Pertanto, attesa l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza ordinaria, che questa Corte non può non tenere nel debito conto ai fini dell'interpretazione delle norme impugnate, e in conformità dei precedenti segnati dalle sentenze n. 26 del 1961 e n. 52 del 1965, va dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 502 e 503 c.p.p., nella parte in cui non prevedono che il difensore dell'imputato abbia il diritto di assistere al sommario interrogatorio del medesimo.

4. - È opportuno aggiungere, per quanto non sia necessario ai fini di dimostrare l'esattezza della decisione come sopra adottata, che con norme entrate in vigore dopo l'ordinanza di rimessione, l'adozione del giudizio direttissimo è stata resa obbligatoria per numerosi reati, e taluni anche di particolare gravità, prescindendosi da presupposti o modalità del rito come disciplinato dal codice di procedura penale.

Così per i reati di cui all'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, circa i quali è prevista deroga al disposto del primo comma dell'art. 502, salvo che siano necessarie speciali indagini. Così ancora per i reati di cui agli artt. 17 e 26 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in cui la

deroga è espressamente prevista in riferimento agli artt. 502 e 504 del codice di procedura penale.

D'altro canto l'art. 167 bis (aggiunto al c.p.p. dall'art. 33 della citata legge n. 152 del 1975) consente ormai che, nei casi di urgenza, soggetti diversi dall'imputato (e fra essi si ritiene compreso il difensore di quest'ultimo) possano essere avvisati o convocati a mezzo del telefono e, se ciò risulti impossibile, mediante telegramma. Ciò con innegabile riduzione di remore processuali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 502 e 503 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono che il difensore dell'imputato abbia il diritto di assistere al sommario interrogatorio del medesimo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.